

ANPAL SERVIZI S.p.a.

PROGRAMMA  
LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO

---

AVVISO PUBBLICO "A SPORTELLO"  
PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO ATTRAVERSO TIROCINI FORMATIVI DI  
CITTADINI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA EX D.LGS. N.286/1998, ART.27, CO.1, LETT. F) E DPR  
N.394/99, ART. 40, CO. 9 LETT. A) E CO.10

GENNAIO 2017

C.U.P. I52F06000070001

*Frequently Asked Questions*  
*aggiornamento 04/04/2017*

**7. Le spese di vitto e alloggio del tirocinante sono rimborsabili con i contributi di cui all'Avviso?**

Le spese di vitto e alloggio **non** sono in alcun modo riconosciute tra i rimborsi di cui all'Avviso.

I contributi sono relativi esclusivamente a:

- **rimborso** di un'indennità mensile effettivamente erogata al tirocinante, fino ad un massimo di € 500,00 e per un totale massimo di € 3.000,00 per ciascun tirocinio;
- **rimborso**, per un totale massimo di € 3.000,00 per ciascun tirocinio, per la realizzazione di **servizi di tutoraggio e di specifici servizi di supporto** al percorso formativo (accoglienza e primo orientamento, nozioni linguistiche di settore, valutazione delle competenze acquisite) come indicati dall'Avviso (paragrafi 3-7-14).

L'art.4 delle Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero del 5 agosto 2014 recita:

*"In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore. **In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell'indennità**, dovendo essere calcolate a parte".*

Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all'estero.

**8. Le spese di viaggio del tirocinante sono rimborsabili con i contributi di cui all'Avviso?**

L'Avviso non rimborsa spese di viaggio per il tirocinante.

**9. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore sono obbligati a sostenere le spese di viaggio del tirocinante?**

Ai sensi delle *Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero* del 5 agosto 2014, il soggetto ospitante, *salvo diverso accordo con il soggetto promotore*, ha solo l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza del tirocinante.

Gli obblighi di responsabilità a pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo in capo al soggetto ospitante o al soggetto promotore, secondo quanto previsto e sottoscritto dalle parti, devono essere indicati nella convenzione di tirocinio e nel piano formativo del tirocinante approvato dall'Ufficio competente della Regione/Provincia autonoma di riferimento.

Per **rientro coattivo** dello straniero si intende un rientro che viene disposto e disciplinato dal pubblico potere (ad es. Questore, Prefetto, Autorità giudiziaria, ecc.).

Ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione, lo straniero che non abbia più i requisiti per la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno è obbligato a lasciare il territorio dello Stato italiano (ad esempio: in caso di mancata conversione del titolo di soggiorno per "motivi di studio" in "motivi di lavoro" o per altra tipologia, oppure per la sussistenza di eventuali reati ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno quali ad es. pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello stato, condanne, anche con sentenza non definitiva, ecc.).

Si rinvia, comunque, alla normativa della Regione/Provincia autonoma di riferimento, in ordine ad eventuali altri obblighi relativi alle spese di viaggio.